

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VETTORI, POSTAL, KESSLER, ALIVERTI, CITARISTI, FONTANA Walter, FONTANA Elio, COLOMBO, IANNI, DI STEFANO, DE CINQUE, NIEDDU, DI LEMBO, GOLFARI, GUZZETTI, LOMBARDI, PINTO, SARTORI, VENTRE e DUJANY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1990

Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese
esercanti trasporti a fune

ONOREVOLI SENATORI. - Si sta inesorabilmente chiudendo la seconda stagione invernale consecutiva caratterizzata da totale assenza o da carenza di tempestive precipitazioni nevose su tutto l'arco alpino italiano e su gran parte degli Appennini.

L'eccezionalità della situazione climatico-meteorologica nelle stagioni 1988-89 e 1989-90 si riverbera su molti aspetti della vita, della salute e dell'economia anche oltre le zone interessate al fenomeno.

Dietro le spettacolari gare di varie discipline invernali, assegnate da organizzatori sportivi internazionali, ed alla collegata festosa presenza di turisti stagionali o dei soli fine-settimana, esiste un impegno imprenditoriale e finanzia-

rio ed un costante circuito monetario che sostiene l'economia montana ad entrata mista di vasti territori abitati, altrimenti soggetti all'abbandono agricolo.

Le fermate complete o parziali degli impianti di trasporto a fune per mancanza di innevamento hanno causato, nelle due stagioni 1988-89 e 1989-90 considerate, un crollo degli introiti configurabile come danno economico che sconvolge i bilanci, i piani di ammortamento e di pagamento degli impianti di trasporto a fune e di ogni altra attrezzatura e servizio.

Si stima che tali danni, riferiti al complesso delle due stagioni turistiche in parola, superino i 500 miliardi di lire per la sola zona delle

Dolomiti, tocchino i 200 miliardi per il Piemonte, i 200 miliardi per la Lombardia e molte decine di miliardi per l'Appennino.

Accertata vittima diretta delle calamità è la categoria delle imprese di trasporto a fune e dei relativi lavoratori dipendenti.

Secondo notizie confermate in questi giorni, in provincia di Trento su 350 impianti funiviari soltanto 60 sono in attività con il costoso surrogato della neve artificiale, mentre nel Lazio, in Toscana, a Cortina, in Piemonte e in Valle d'Aosta gli impianti sono per il 75 per cento inattivi.

Dei 10.000 lavoratori stagionali impiegati nelle ultime annate normali, soltanto poco più della metà possono venire utilizzati ed anche i lavoratori fissi hanno una perdita lavorativa del 40 per cento.

La situazione appare degna di attenzione per la sua gravità agli effetti dell'intera economia montana delle zone, della crisi riguardante impegni ed oneri delle imprese, del disagio dei lavoratori dipendenti coinvolti.

Nella convinzione che la gravità della situazione, pregiudizievole in parte anche per l'attività di successive stagioni per l'effetto di dispersione delle attività e degli specializzati addetti, venga considerata meritevole di un urgente provvedimento di attenuazione, si indicano le modalità di intervento a sostegno delle imprese, con la sospensione dei tributi erariali e previdenziali, da recuperare ratealmente a breve termine senza interessi.

Per i lavoratori dipendenti di ogni qualifica si richiede un trattamento controllato e temporaneo di integrazione salariale per i periodi di minore o nullo lavoro, con conferma di validità dei diritti agli effetti della quiescenza.

Con l'articolo 3 si indica la possibile copertura finanziaria e con l'articolo 4 si chiede l'urgenza di entrata in vigore.

Si confida che la proposta venga considerata degna di urgente esame e di sollecito intervento per attenuare la evidente gravità della crisi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Alle imprese esercenti servizi di trasporto a fune operanti ai fini turistici in territori classificati montani, che abbiano ridotto la propria attività nella stagione 1988-1989 o 1989-1990 a causa della eccezionale mancanza di precipitazioni nevose è concessa dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 agosto 1990 la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, compresa la parte dovuta dai lavoratori dipendenti, e dei contributi per il servizio sanitario nazionale.

2. Per le imprese di cui al 1 comma sono sospesi i versamenti delle imposte dirette, anche quali sostituti d'imposta, la riscossione mediante ruolo e gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le somme dovute e di cui è concessa la sospensione ai sensi dei commi 1 e 2 saranno corrisposte senza aggiunta di oneri o di interessi, in forma rateale, a partire dal 1° gennaio 1991.

Art. 2.

1. Ai lavoratori, compresi gli impiegati e gli apprendisti, dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 che a causa dell'andamento climatico siano stati sospesi dal lavoro o occupati ad orario ridotto nel periodo successivo, rispettivamente, al 1° gennaio 1989 e al 1° gennaio 1990, viene corrisposta una indennità pari all'ammontare degli assegni familiari e al trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, per un periodo non superiore a quattro mesi.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dalle competenti sedi locali dell'INPS, su domanda dell'impresa, con imputazione ad una contabilità speciale e con esenzione dai

contributi di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

3. L'accertamento della causa e della durata della riduzione o sospensione di attività dei lavoratori è affidato alla Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione attraverso gli uffici locali competenti per territorio oppure attraverso l'autorità comunale competente.

4. Il trattamento di cui al comma 1, per i periodi di concessione, è riconosciuto d'ufficio utile agli effetti del diritto alla pensione, e della misura di essa, sia per anzianità che per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire sei miliardi per l'anno 1990, si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto ai fini del bilancio triennale di previsione dello Stato per gli anni 1990-1992, alla voce «Reintegro fondo per la protezione civile».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.